

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE

83.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa (3780)	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5
AMALFITANO DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4, 5
ANGELINI PIERO, <i>Relatore</i>	4, 5
RALLO GIROLAMO	5
Votazione segreta:	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11,10.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Misasi è sostituito dell'onorevole Angelini Piero.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa (3780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa ».

Ricordo che nella seduta dell'11 dicembre 1986 si è chiusa la discussione sulle linee generali e si sono svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Comunico che, in data 6 novembre 1986, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame.

Comunico che, in data 17 dicembre 1986, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poichè al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, nella quale confluiscono la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1908.

2. Essa è dotata di personalità giuridica ed autonoma amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando alla ricerca scientifica e all'insegnamento giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sperimentali ed applicate.

2. A tal fine la Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti a tali settori disciplinari e, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e

mettendo a loro disposizione opportuni mezzi di studio. Lo statuto della Scuola stabilisce i corsi di laurea di specifica afferenza e determina l'eventuale ammissione ai fini del perfezionamento di studiosi stranieri in possesso di laurea o di titoli equipollenti.

3. Il diploma di perfezionamento relativo a corsi di studio di durata almeno triennale è equiparato al dottorato di ricerca.

4. Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 sono tenuti ad iscriversi al corso di laurea dell'Università di Pisa.

Gli onorevoli Fagni e Ferri hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, alla fine del comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alle autorità accademiche della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa è affidato il compito di organizzare gli studi in modo che la equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico didattico.

2. 1.

PIERO ANGELINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 2. 1.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'emendamento presentato dagli onorevoli Fagni e Ferri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

1. Il governo della Scuola è affidato:
 - a) al direttore;
 - b) al consiglio direttivo.

(È approvato).

ART. 4.

1. Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, viene nominato, su designazione del corpo docente della Scuola, dal Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari e straordinari della Scuola; dura in carica un triennio e può essere confermato.

2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.

3. Il vice direttore della Scuola è nominato dal direttore per un triennio nell'ambito dei professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola.

4. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in casi di assenza o impedimento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Al consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle università e istituti di istruzione superiore.

2. Il consiglio direttivo è così composto:

- a) dal direttore;
- b) dal vice direttore;
- c) dal segretario amministrativo;
- d) dai presidi delle due classi;

e) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante del Ministero del tesoro nominati dai rispettivi Ministeri;

f) da quattro rappresentanti dei professori ordinari e straordinari della Scuola;

g) da due rappresentanti dei professori associati;

h) da un rappresentante dei ricercatori;

i) da un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento;

l) da un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari;

m) da due rappresentanti del personale non docente.

3. I rappresentanti di cui alle lettere f), g), h), i), l), e m), del comma 2 vengono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie. In prima applicazione fanno parte del consiglio direttivo i presidi delle facoltà di ingegneria, medicina e chirurgia, agraria, economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche dell'università di Pisa.

Gli onorevoli Poli Bortone, Rallo e Aloï hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera e), dopo le parole: da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, aggiungere le parole: di cui uno in rappresentanza degli interessi originari.

5. 1.

PIERO ANGELINI, *Relatore*. Comprendo il senso dell'emendamento 5. 1, ma riterrò più opportuno riformularlo sostituendo le parole: « di cui uno in rappresentanza degli interessi originari », con le parole: « anche in rappresentanza degli interessi originari ».

GIACOMO RALLO. Accogliamo la riforma proposta dal relatore.

DOMENICO AMALFITANO, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'emendamento 5. 1 nel testo riformulato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 1 nel testo riformulato dal relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

1. La Scuola si articola in due classi, destinate ad accogliere gli studenti ed i perfezionandi nei corsi di laurea afferenti rispettivamente alle scienze sociali e alle scienze sperimentali e applicate, secondo quanto stabilito dallo statuto.

2. Il preside di ciascuna classe cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive del consiglio di classe cui sono attribuite le funzioni del consiglio di facoltà.

3. La composizione del consiglio di classe e le modalità per l'elezione del relativo preside sono determinate secondo la normativa universitaria vigente per i consigli di facoltà.

4. Il preside dura in carica un triennio e può essere confermato.

(È approvato).

ART. 7.

1. Il patrimonio della Scuola è costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari già appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio.

2. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.

mento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 8.

1. Al finanziamento della Scuola lo Stato continua a provvedere a norma delle disposizioni sulle università e sugli istituti di istruzione superiore statali.

2. Il mantenimento della Scuola è assicurato da proventi del proprio patrimonio e da eventuali contributi di enti, istituzioni e privati.

(È approvato).

ART. 9.

1. Presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa è istituito, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, un collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

2. In prima applicazione della presente legge sono confermati nella carica di revisori dei conti gli attuali componenti il collegio dei revisori dei conti della Scuola superiore di studi e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117.

(È approvato).

ART. 10.

1. L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, sono stabiliti nello statuto.

2. Lo statuto è proposto dal consiglio direttivo della Scuola, uditi i consigli di classe, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

3. Le modifiche sono proposte ed approvate con le medesime modalità ed

hanno attuazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

(È approvato).

ART. 11.

1. Alla Scuola è assegnato il personale docente e non docente necessario al suo funzionamento, secondo le norme vigenti per le università e gli istituti di istruzione superiore statali.

(È approvato).

ART. 12.

1. Nella prima applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale docente e non docente della Scuola sono quelli già esistenti per la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento.

(È approvato).

ART. 13.

1. Nella prima applicazione della presente legge, il consiglio direttivo della Scuola è costituito dai membri in carica del consiglio direttivo della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e dai membri in carica del consiglio di amministrazione del regio Conservatorio Sant'Anna.

(È approvato).

ART. 14.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio direttivo presenta al Ministro della pubblica istruzione il nuovo statuto, che sarà approvato ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

2. Con l'approvazione dello statuto si provvede alla costituzione degli organi previsti dalla presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa » (3780):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Angelini Piero, Armellin, Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Cafiero, Carelli, Casati, Conte Antonio, Fagni, Ferrari Bruno, Ferri, Fincato, Franchi Roberto, Gelli, Ghinami, Mensorio, Minozzi, Pinna, Pisani, Poli Bortone, Rallo, Russo Giuseppe, Tesini, Viti.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO